

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 2256

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori CORTIANA, BOCO, MARTONE, DONATI,
ZANCAN, MUZIO, COVIELLO, TOGNI, BRUTTI Paolo,
LIGUORI, FORLANI, FASSONE, MONTICONE, BARATELLA,
SALVI, PASCARELLA, MALABARBA, COLETTI, ACCIARINI,
IOVENE, COMPAGNA, STANISCI, SCALERA, VERALDI,
BASSANINI, FIRRARELLO, FILIPPELLI e BAIO DOSSI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 MAGGIO 2003

—————

Potenziamento dei controlli per la detenzione, il rilascio
e il rinnovo del porto d’armi

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge si propone di colmare una preoccupante lacuna del nostro sistema legislativo in materia di rilascio del porto d'armi, sia ad uso di difesa personale che per uso di caccia.

In base alla normativa vigente, ai sensi della legge 6 marzo 1987, n. 89, per poter ottenere e per potere rinnovare la licenza di porto d'armi, è necessario dimostrare (per mezzo di un certificato medico) di essere in possesso di determinati requisiti psicofisici, requisiti che sono specificati dal decreto del Ministro della sanità 28 aprile 1998, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 143 del 22 giugno 1998. Quindi sia al momento della richiesta, sia al momento della rinnovazione annuale, è necessario presentare agli uffici medici competenti (indicati dal decreto suddetto ministeriale) il suddetto certificato medico.

Nella realtà, però, quelli che sembrerebbero controlli severi e puntuali stabiliti al fine di tutelare chi vuole possedere un'arma, ma soprattutto chi non vuole possederla, si risolvono in formalità meramente burocratiche.

Come è possibile allora garantire l'esistenza dei requisiti sia al momento della richiesta, sia al momento del rinnovo? Il controllo *pro forma* per il rilascio della licenza, infatti, non rappresenta certo la garanzia di un benessere psicofisico e di un equilibrio mentale permanenti. Sono troppo frequenti le tragedie causate da persone sofferenti di disturbi mentali, comportamentali o della personalità o da soggetti dipendenti da sostanze psicotrope, da alcool o da stupefacenti, che, nonostante siano (evidentemente) privi dei requisiti psicofisici necessari, possiedono il porto d'armi.

Può accadere che, a causa di una malattia neurologica o psichiatrica, oppure a causa dell'abuso di alcool o di stupefacenti, si perdano quella lucidità e quell'equilibrio considerati presupposti indispensabili per possedere ed eventualmente per usare un'arma.

Chi si preoccupa, allora, di controllare che i suddetti requisiti esistano e continuino a sussistere anche dopo uno, cinque, dieci o venti anni dal rilascio della licenza?

Per evitare il ripetersi di eventi tanto drammatici quanto assurdi è necessario risolvere questo grave problema. A tal fine il presente disegno di legge prevede che i possessori di armi siano sottoposti periodicamente, oltre ai controlli di carattere medico e psichiatrico già previsti dal citato decreto ministeriale 28 aprile 1998, ad un altro controllo, di carattere prettamente psichiatrico, effettuato da parte di un collegio medico (composto da tre medici) costituito presso l'azienda unità sanitaria locale (AUSL) competente, e finalizzato ad accertare l'assenza di disturbi mentali, di personalità o comportamentali. Sarà poi il Ministro della salute a fissare, con proprio decreto, le modalità con cui dovrà svolgersi l'accertamento.

In questo modo, il presente disegno di legge, prevedendo un ulteriore controllo di carattere medico-psichiatrico, conferisce dignità legislativa a ciò che finora è stato sempre disciplinato con decreto ministeriale, proponendosi così l'importante obiettivo di far sì che il rilascio e la rinnovazione della licenza di porto d'armi non si risolvano più in un atto meramente burocratico.

Si provvede inoltre a modificare l'articolo 35 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in modo da rendere obbligato-

ria e non, come avviene adesso facoltativa, l'esibizione al Questore del certificato medico ottenuto al momento del rilascio del nulla osta all'acquisto di un'arma. Conseguentemente si provvede a correggere il richiamo contenuto all'articolo 9 della legge 18 aprile 1975, n. 110, che disciplina la materia delle armi.

Viene inoltre uniformata la disciplina relativa alla periodicità della presentazione del certificato medico per il rinnovo del porto d'armi, che attualmente è prevista ogni anno per il porto di pistola e ogni sei anni per il porto di fucile ad uso di caccia; è anacronistico se si pensa che i titolari di licenza di porto di fucile sono in numero maggiore

rispetto a quelli d'arma corta e che i fucili hanno una capacità offensiva nettamente superiore rispetto alle pistole.

Riteniamo inoltre fondamentale risolvere il problema più grande che riguarda la semplice detenzione dell'arma che, ai sensi dell'articolo 38 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al citato regio decreto n. 773 del 1931, sfugge ad ogni controllo periodico. Si provvede quindi a prevedere una certificazione annuale con l'obbligo dell'esibizione all'ufficio di polizia o alla stazione dei carabinieri presso cui risultano denunciate le armi, di un certificato medico attestante le condizioni psico-fisiche del detentore.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modifiche alla legge 6 marzo 1987, n. 89)

1. Alla legge 6 marzo 1987, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Alla documentazione richiesta per ottenere la licenza di porto d'armi per uso di difesa personale nonché la licenza di porto di fucile per uso di caccia, deve essere allegato apposito certificato medico di idoneità psico-fisica. Tale certificato deve essere presentato anche al momento della rinnovazione annuale della licenza di porto d'armi, ai sensi dell'articolo 68 del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, nonché al momento del rinnovo della licenza di porto di fucile per uso di caccia di cui all'articolo 22 della legge 11 febbraio 1992, n. 157».

b) dopo l'articolo 1, è inserito il seguente:

«Art. 1-bis. - 1. Al momento del rilascio della licenza di porto d'armi per uso di difesa personale, nonché della licenza di porto di fucile per uso di caccia e ogni due anni dallo stesso rilascio, l'accertamento dei requisiti psichici di cui al n. 5) degli articoli 1 e 2 del decreto del Ministro della sanità 28 aprile 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 143 del 22 giugno 1998, è effettuato da un collegio medico costituito presso l'azienda unità sanitaria locale competente, composto da tre medici, pubblici dipendenti, di cui almeno uno specialista in neurologia e psichiatria. Nel caso in cui vengano riscontrati segni, anche iniziali, di disturbi psico-comportamentali, la licenza è immediata-

mente revocata, ovvero si prescrive il divieto di rilascio della licenza e ne viene data immediata comunicazione all'autorità di pubblica sicurezza competente per territorio di residenza anagrafica dell'interessato».

2. Il Ministro della salute stabilisce, con proprio decreto, la composizione del collegio e le modalità per lo svolgimento dell'accertamento di cui all'articolo 1-*bis* della citata legge n. 89 del 1987, inserito dal presente articolo.

Art. 2.

(Modifiche all'articolo 22 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. All'articolo 22 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 9 è sostituito dal seguente:

«9. La licenza di porto di fucile per uso di caccia ha la durata di un anno e può essere rinnovata su domanda del titolare solo previa presentazione di un nuovo certificato medico di idoneità di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge 6 marzo 1987, n. 89»;

b) il comma 10 è abrogato.

Art. 3.

(Modifiche al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773)

1. Al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il quinto comma dell'articolo 35 è sostituito dal seguente:

«Il rilascio del nulla osta, di cui al quarto comma, è obbligatoriamente subordinato alla presentazione al Questore del certificato del

medico provinciale, o dell'ufficiale sanitario o di un medico militare dal quale risulti che il richiedente non è affetto da malattie mentali o da segni, anche iniziali, di disturbi psico-comportamentali, nonché da vizi che ne impediscono, anche temporaneamente, la capacità di intendere e di volere»;

b) all'articolo 38, dopo il primo comma, è inserito il seguente:

«Chiunque detiene un'arma ai sensi del primo comma è tenuto a presentare all'ufficio locale di pubblica sicurezza, unitamente alla denuncia, un certificato medico di idoneità psicofisica. Detto certificato deve essere rinnovato annualmente ed è rilasciato da un collegio medico costituito presso l'azienda unità sanitaria locale competente, ai sensi dell'articolo 1-*bis* della legge 6 marzo 1989, n. 87».

Art. 4.

(Modifiche all'articolo 9 della legge 18 aprile 1975, n. 110)

1. Al comma 1 dell'articolo 9 della legge 18 aprile 1975, n. 110, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Gli interessati al rilascio di tali autorizzazioni sono obbligati ad esibire all'autorità di pubblica sicurezza il certificato di cui al quarto comma dell'articolo 35 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni».

Art. 5.

(Anagrafe informatizzata)

1. Al fine di costituire una anagrafe informatizzata dei detentori di armi, le aziende unità sanitarie locali istituiscono una banca dati in cui sono registrate le certificazioni mediche rilasciate ai fini della detenzione o del permesso di porto d'armi.

2. I medici che rilasciano i certificati di idoneità psicofisica ai sensi della presente legge sono tenuti a trasmettere alle Questure, nel rispetto della legislazione vigente in materia di tutela dei dati personali, i nominativi dei detentori di armi risultati affetti da malattie mentali o da segni, anche iniziali, di disturbi psicocomportamentali, nonché da vizi che ne impediscono, anche temporaneamente, la capacità di intendere e di volere. Nei confronti di detti soggetti le forze dell'ordine sono autorizzate a procedere al sequestro amministrativo delle armi in loro possesso, ivi compresi i fucili per uso di caccia.

3. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 500.000 euro a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

